



COMUNE DI ORBETELLO
(Provincia di Grosseto)

REGOLAMENTO CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (C.O.S.A.P.)

Approvato con Deliberazione C.C. n. 45 del 07.07.2014

Modificato con Deliberazioni C.C. n. 66 del 28.10.2014, n. 6 del 24.03.2015 e n. 44 del 21.07.2015

esecutivo dal 01.01.2015



INDICE

PARTE I

PREVISIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Concessioni /Autorizzazioni
- Art. 3 Procedimento per il rilascio degli atti di concessione e di autorizzazione
- Art. 4 Attivazione del procedimento amministrativo
- Art. 5 Termine per la definizione del procedimento amministrativo
- Art. 6 Istruttoria
- Art. 7 Conclusione del procedimento
- Art. 8 Rilascio della concessione/autorizzazione
- Art. 9 Contenuto del provvedimento di concessione/autorizzazione
- Art. 10 Contenuto minimo del modulo cauzione
- Art. 11 Principali obblighi del concessionario
- Art. 12 Revoca, sospensione, modifica e rinuncia della concessione/autorizzazione.
- Art. 13 Rimborsi
- Art. 14 Decadenza dalla concessione/autorizzazione
- Art. 15 Subentro nella concessione/autorizzazione
- Art. 16 Rinnovo della concessione/autorizzazione
- Art. 17 Anagrafe delle concessioni/autorizzazioni
- Art. 18 Occupazioni d'urgenza

PARTE II

DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

- Art. 19 Oggetto del canone
- Art. 20 Soggetti tenuti al pagamento del canone
- Art. 21 Durata delle occupazioni
- Art. 22 Suddivisione del territorio comunale
- Art. 23 Determinazione della misura di tariffa base
- Art. 24 Particolari tipologie e criteri di determinazione
- Art. 25 Casi particolari
- Art. 26 Criteri particolari di determinazione del canone occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi
- Art. 27 Agevolazioni
- Art. 28 Modo e termini per il pagamento del canone
- Art. 29 Occupazioni abusive
- Art. 30 Sanzioni
- Art. 31 Accertamenti e riscossione coattiva
- Art. 32 Funzionario responsabile
- Art. 33 Disciplina transitoria
- Art. 34 Entrata in vigore



PARTE I

PREVISIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO, E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di attuazione della delega prevista dall'art. 3, comma 149, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, stabilisce le modalità di applicazione del canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, la cui istituzione è stata deliberata con atto consiliare n. 78 del 30/10/1998.

2. In particolare, il presente regolamento disciplina:

A) Il procedimento amministrativo di rilascio, rinnovo e revoca delle concessioni/autorizzazioni relative a:

1) occupazioni realizzate su strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate ai mercati anche attrezzati;

2) occupazioni di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio;

3) occupazioni con passi carrabili e manufatti simili;

4) occupazioni di distribuzione carburanti;

5) occupazioni realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi con condutture, attraversamenti ed impianti di ogni genere.

B) le misure base di tariffa per tipologie di occupazione determinate in rapporto alla loro natura e al beneficio economico che esse producono;

C) criteri di determinazione del canone;

D) agevolazioni speciali;

E) modalità e termini per il pagamento del canone;

F) accertamento e sanzioni;

G) disciplina transitoria.

Art. 2 - Concessioni /Autorizzazioni

1. Le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, che comportino o meno la costruzione di manufatti, sono soggette a concessione/autorizzazione;

2. Dette occupazioni, come innanzi individuate, consentono un'utilizzazione particolare dei predetti beni alla quale consegue correlativamente una compressione del diritto di godimento generalizzato sugli stessi da parte della collettività.

3. Le occupazioni temporanee iniziano dalla data indicata nell'atto di concessione/autorizzazione e terminano alla data indicata nello stesso atto. Le occupazioni temporanee con finalità commerciali non possono avere durata superiore a tre mesi per ciascun anno solare.

4. Le occupazioni stagionali hanno durata semestrale ed il periodo viene stabilito annualmente con Delibera della Giunta Comunale.

5. Le occupazioni permanenti iniziano il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre.



6. Le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo effettuate in parchi, aree a verde nonché con chioschi, distributori di carburanti e manufatti privati costruiti su suolo demaniale od appartenente al patrimonio comunale sono concesse e disciplinate (durata, corrispettivo, modalità di utilizzo...) attraverso apposite autorizzazioni/convenzioni di competenza del Servizio Patrimonio.

Art. 3 - Procedimento per il rilascio degli atti di concessione e di autorizzazione

1. Il rilascio dei provvedimenti di concessione e di autorizzazione, costituenti titolo per l'occupazione, è subordinato all'attivazione, allo sviluppo ed alla conclusione del relativo procedimento amministrativo in tutte le sue fasi.

2. Detto procedimento è regolato dai principi generali previsti in materia e va coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, e dal relativo regolamento d'esecuzione ed attuazione, nonché dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 4 - Attivazione del procedimento amministrativo

1. L'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione/autorizzazione, ha luogo con la presentazione della relativa domanda diretta all' Ufficio competente, il quale provvede a dare comunicazione all'interessato nei termini e con le modalità previste dal combinato disposto di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. La domanda, che va redatta in carta legale, deve contenere, a pena di improcedibilità:

a) i dati anagrafici del richiedente con l'indicazione del codice fiscale. Se la domanda è presentata da persona giuridica, condominio o associazione non riconosciuta ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile, dovrà essere indicata la denominazione, la sede sociale ed il codice fiscale e/o partita I.V.A. nonché le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del legale rappresentante, dell'amministratore condominiale o del rappresentante dell'associazione;

b) planimetria in scala 1:100 con l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta e, se trattasi di pubblici esercizi, attività artigianali del settore alimentare o esercizi di vicinato alimentari nei quali è prevista la consumazione sul posto, l'indicazione del numero di tavoli sedie etc... che si intendono collocare all'interno dell'area richiesta;

c) l'entità (espressa in metri quadrati o metri lineari) e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;

d) l'uso particolare al quale s'intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;

e) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;

f) l'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento e tutte quelle che l'Amministrazione Comunale intendesse porre a tutela dell'interesse pubblico generale, nonché ad eventuali cauzioni che si ritenesse opportuno richiedere per la specifica occupazione;

g) la domanda dovrà altresì essere corredata della documentazione eventualmente richiesta dagli uffici comunali competenti per ogni tipologia di occupazione.

Art. 5 - Termine per la definizione del procedimento amministrativo

1. Il procedimento amministrativo non si conclude necessariamente con il rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione, potendo l'amministrazione ravvisare nell'occupazione richiesta motivi o



situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività. In ogni caso, l'eventuale rilascio del provvedimento amministrativo deve precedere l'occupazione materiale del suolo o del relativo spazio sottostante o soprastante;

2. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi è di 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, ovvero entro i termini stabiliti dai vari regolamenti;

3. Per le domande presentate oltre i 60 giorni antecedenti l'inizio dell'occupazione richiesta, il termine di cui sopra ed ogni altro termine previsto nel presente regolamento e collegato alla data di presentazione della domanda, decorre a partire dal sessantesimo giorno antecedente l'inizio dell'occupazione oggetto di richiesta. Del differimento della data di inizio procedimento, viene data tempestiva informazione al richiedente, tramite comunicazione inviata con raccomandata A/R o posta elettronica presso il recapito indicato nella domanda stessa. Della presentazione di tali istanze il responsabile del procedimento dovrà dare pronta notizia al Responsabile del Servizio;

4. In caso di spedizione della domanda per mezzo del servizio postale, il termine iniziale di riferimento del procedimento è costituito dalla data di ricezione della stessa risultante dall'apposito avviso della relativa raccomandata.

Art. 6 - Istruttoria

1. Il responsabile del procedimento, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.

2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente ovvero carente nella documentazione di cui all'art. 4, il responsabile formula all'interessato, entro 10 giorni dalla presentazione della documentazione, apposita richiesta di integrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.).

3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 7 giorni dalla ricezione della raccomandata o della P.E.C.. Detto termine perentorio deve essere comunicato al richiedente con la medesima lettera raccomandata.

4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.

5. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente agli uffici competenti dell'amministrazione ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al Responsabile del Procedimento nel termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta privilegiando, se necessario, l'utilizzo del fax o di altri strumenti telematici.

Art. 7 - Conclusione del procedimento

1. Il responsabile del procedimento, terminata l'istruttoria, conclude il procedimento amministrativo rimettendo gli atti al Responsabile del Servizio per l'emissione del relativo provvedimento di concessione/autorizzazione o del provvedimento di diniego della stessa;

2. Il responsabile del procedimento, predispone la nota di determinazione analitica del canone di concessione, allegandola agli atti da rimettere al Responsabile del Servizio per l'emissione del relativo provvedimento. La predetta nota dovrà far parte integrante del provvedimento, ai sensi dell'art. 63, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.



Art. 8 - Rilascio della concessione/autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione è rilasciato dal Responsabile del Servizio, previo versamento da parte del richiedente, oltre quanto dovuto a titolo di canone e tassa sui rifiuti (TARI giornaliera per occupazioni sino a 183 giorni) con le modalità previste nell'art. 30, dei seguenti oneri:

- marca da bollo
- deposito cauzionale eventualmente richiesto a titolo di garanzia per i danni derivanti dall'occupazione del suolo pubblico per le sole occupazioni per natura atte a provocare tali danneggiamenti (montaggio di ponteggi edili, aree di cantiere, stands, realizzazione di opere...)
- diritti di istruttoria

Nel caso di occupazioni temporanee di durata superiore a 183 giorni, se tali occupazioni sono ricorrenti, il mancato pagamento dell'avviso di pagamento o della cartella esattoriale relativa alla TARSU o alla TARI derivante dalle occupazioni di suolo pubblico riferite agli anni precedenti, può costituire valida motivazione per il diniego al rinnovo del relativo suolo pubblico.

2. L'entità della cauzione è stabilita dal responsabile del procedimento, tenendo conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita al termine della concessione/autorizzazione. L'importo del deposito cauzionale viene comunicato al richiedente che provvederà a farvi fronte, previa compilazione del "modulo cauzione" da presentare all'ufficio competente al momento del ritiro dell'autorizzazione, con le seguenti modalità:

- a) versamento di quanto dovuto presso gli sportelli della Tesoreria Comunale;
- b) versamento di quanto dovuto presso l'Ufficio Economato;
- c) tramite prestazione polizza fideiussoria bancaria e/o assicurativa per gli importi superiori a € 1.000,00, con scadenza 30 giorni oltre la data della fine dell'occupazione o contenente la seguente clausola od equivalente: *"la polizza ha efficacia fino al momento della liberazione del contraente dagli oneri verso il Comune di Orbetello comprovata da specifica comunicazione o dichiarazione liberatoria rilasciata dal Comune stesso"*. In ogni caso deve essere previsto:
 - pagamento senza riserva entro 30 giorni dal ricevimento di richiesta scritta del Comune e senza la necessità del preventivo consenso del debitore
 - la rinuncia da parte del richiedente la fideiussione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 c.c.

Fermo restando quanto sopra previsto, il Responsabile del Servizio, dietro motivata istanza del richiedente, può valutare l'opportunità di concedere la possibilità della garanzia fideiussoria anche per importi inferiori a € 1.000,00.

4. In assenza di danneggiamenti del suolo pubblico imputabili all'occupazione di cui trattasi, la restituzione del deposito cauzionale sarà effettuata di ufficio allo scadere dell'autorizzazione concessa e con le modalità indicate nel "modulo cauzione" allegato all'autorizzazione stessa. Le verifiche necessarie allo svincolo del deposito cauzionale sono effettuate dal responsabile del procedimento che predispone il provvedimento di nulla osta alla sua restituzione, lo sottopone alla firma del Responsabile del Servizio e lo trasmette all'ufficio comunale preposto allo scopo.

Art. 9 - Contenuto del provvedimento di concessione/autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:



- a) la misura esatta (espressa in metri quadrati o in metri lineari) dell'occupazione e planimetria esplicativa allegata;
- b) la durata dell'occupazione, l'uso specifico cui la stessa è destinata e le condizioni generali e particolari all'utilizzo dell'area concessa;
- c) gli adempimenti e gli obblighi del concessionario;
- d) il modulo per il versamento/svincolo della cauzione "modulo cauzione" (se la cauzione è prevista).

Art. 10 - Contenuto minimo del "MODULO CAUZIONE"

1. Il modulo per il versamento/svincolo del deposito cauzionale deve contenere obbligatoriamente:

- PARTE COMPILATA DAL RICHIEDENTE:

- A) estremi dell'istanza di suolo pubblico e generalità del richiedente;
- B) importo della cauzione, modalità di presentazione con copia del titolo attestante l'avvenuto pagamento od originale della fideiussione presentata;
- C) modalità di restituzione;
- D) sottoscrizione del richiedente.

- PARTE COMPILATA DALL'UFFICIO:

- A) numero autorizzazione e data rilascio;
- B) nulla osta alla restituzione del responsabile del procedimento
- C) sottoscrizione del Responsabile del Servizio

Art. 11 - Principali obblighi del concessionario

1. Le concessioni si intendono rilasciate senza pregiudizio dei diritti dei terzi, con obbligo, da parte del concessionario, di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura ed all'ammontare dei medesimi, che possono derivare a terzi per effetto dell'occupazione.
2. È fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione/autorizzazione, concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare.
3. È fatto altresì obbligo al concessionario, di rimettere in pristino l'assetto dell'area a proprie spese nel caso in cui dall'occupazione siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta della costruzione. In mancanza provvede il comune con addebito delle spese, utilizzando anche l'eventuale cauzione di cui all'art. 8.
4. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.
5. Il concessionario è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione, e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.

Art. 12 - Revoca, sospensione, modifica e rinuncia della concessione / autorizzazione.



1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione è sempre revocabile da parte dell'Amministrazione Comunale, per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse. La revoca è efficace dalla data di notificazione del provvedimento in questione al concessionario da effettuare nei termini di legge.
2. L'espresso provvedimento di revoca è notificato dal Responsabile del Servizio all'interessato al quale è contestualmente assegnato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di rimozione dell'occupazione e rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati. Decorso inutilmente tale termine l'Ufficio competente si attiverà affinché tali lavori siano eseguiti d'ufficio con rivalsa delle spese a carico del titolare della concessione o autorizzazione.
3. Il provvedimento di revoca per pubblico interesse dà diritto unicamente al rimborso o alla riduzione del Canone, senza corresponsione d'interessi, limitatamente al periodo non usufruito, risultante dal provvedimento stesso.
4. Per gli stessi motivi di pubblico interesse di cui al comma 1 l'Amministrazione Comunale può sospendere la concessione o autorizzazione. Al titolare dell'autorizzazione o concessione sarà ridotto o rimborsato, senza interessi, il Canone corrispondente ai giorni di sospensione.
5. Il formale provvedimento di sospensione è comunicato tempestivamente all'interessato che dovrà provvedere alla rimozione totale o alla modifica dell'occupazione nonché all'adozione di particolari provvedimenti, sempre a cura e spese dello stesso, ritenuti necessari per la tutela della pubblica incolumità.
6. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'Amministrazione Comunale. Nella comunicazione predetta deve essere indicato il termine entro il quale si provvederà alla rimozione dell'occupazione ed alla conseguente rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati. Tale termine non dovrà superare comunque quello di durata dell'occupazione già previsto nel provvedimento di concessione o autorizzazione.

Art. 13 - Rimborsi

1. Il rimborso per somme versate e non dovute viene effettuato previa istanza motivata del titolare della concessione all'ufficio competente entro il termine perentorio di anni 5 decorrenti dalla data di indebito pagamento;
2. Il responsabile del procedimento verifica l'esistenza del credito e le motivazioni addotte dal richiedente e propone al Responsabile del Servizio l'adozione del provvedimento di accoglimento o diniego;
3. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi legali da computarsi a giorno a far data dalla presentazione della stessa richiesta di rimborso ai sensi dell'art. 2033 del c.c. Non spettano gli interessi legali nei casi di rimborso dovuti a revoca o sospensione o rinuncia della concessione;
4. La rinuncia comunicata ai sensi del precedente articolo, nel caso in cui faccia riferimento ad una occupazione non ancora iniziata, comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale; Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia, il rimborso del canone eventualmente corrisposto è limitato al solo periodo di mancata occupazione;
5. Non dà diritto al rimborso il mancato utilizzo totale o parziale dell'area richiesta ed autorizzata quando l'istanza di rimborso venga presentata oltre il termine di scadenza del periodo autorizzato, a meno che il mancato o parziale utilizzo dell'area autorizzata non risulti da atti e/o certificazioni rilasciati da altri uffici comunali o da verifiche dagli stessi precedentemente effettuate;
6. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo;



7. Non si procederà al rimborso di somme pari o inferiori a €. 12,00.

Art. 14 - Decadenza dalla concessione / autorizzazione

1. La decadenza dalla concessione/autorizzazione è dichiarata con provvedimento motivato dal Responsabile del Servizio e si verifica nei seguenti casi:

- a) violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso (abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione/autorizzazione o il relativo provvedimento di variazione);
- b) violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione/autorizzazione (manutenzione, particolari prescrizioni ecc..);
- c) omesso o tardivo versamento degli importi richiesti con l'avviso di cui all'art. 28, 1° comma, oltre 15 giorni dal suo ricevimento.

2. La decadenza del provvedimento di concessione o autorizzazione non dà diritto al rimborso o alla riduzione del canone già pagato o dovuto per il periodo concesso né tanto meno a qualsiasi altra forma di indennizzo. Il titolare della concessione decaduta è obbligato alla rimessa in pristino dell'occupazione. In caso non ottemperi a ciò, l'Ufficio competente provvederà con rivalsa delle spese a carico del soggetto inadempiente.

Art. 15 - Subentro nella concessione/autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione ad altri.

2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione/autorizzazione trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato, nell'ipotesi che intenda mantenere l'occupazione già esistente, ad attivare non oltre 7 giorni dal trasferimento, il procedimento per il rilascio della nuova concessione/autorizzazione, proponendo all'amministrazione apposita domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 4.

3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione/autorizzazione rilasciata per l'attività rilevata.

4. Il rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione al subentrante comporta la decadenza di diritto del provvedimento rilasciato al cedente. Quest'ultimo non ha diritto ad alcun rimborso del Canone già pagato per il periodo in corso né a qualsiasi altra forma d'indennizzo.

5. Il subentrante, relativamente alle occupazioni di carattere permanente, è tenuto al versamento del Canone per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione o autorizzazione quale parte cedente.

6. Il subentrante nelle occupazioni temporanee è tenuto al versamento del Canone a partire dalla data di richiesta del subingresso stesso nell'eventualità che il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso.

Art. 16 - Rinnovo della concessione / autorizzazione

1. Il titolare della concessione/autorizzazione può, prima della scadenza della stessa e laddove non vi siano variazioni rispetto a quanto già autorizzato, chiedere il rinnovo giustificandone i motivi.



2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'amministrazione, in carta legale, almeno 30 giorni prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti, e di 15 giorni, se trattasi di occupazioni temporanee.
3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione/autorizzazione che s'intende rinnovare.
4. L'ufficio competente, accertato che non vi siano motivi ostativi al rilascio del rinnovo della concessione/autorizzazione, procede al rilascio di un nuovo atto con le stesse modalità di cui all'art. 8.
5. Nel caso in cui vi siano delle variazioni dello spazio o delle modalità di occupazione, rispetto alla precedente concessione/autorizzazione, il procedimento attivato con la domanda segue lo stesso iter previsto in via generale dagli articoli 5, 6 e 7 del presente regolamento.

Art. 17 - Anagrafe delle concessioni/autorizzazioni

1. L'Ufficio competente provvede a registrare i provvedimenti di concessione/autorizzazione seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio. Lo stesso ufficio provvede, altresì, a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti nonché le loro eventuali variazioni.

Art.18 - Occupazioni d'urgenza

1. Quando l'occupazione di spazi ed aree pubbliche sia resa necessaria per cause di forza maggiore o per motivi di urgenza, eccezionali ed imprevedibili, di rilevante interesse pubblico, oppure quando devono essere realizzati lavori urgenti che, per evitare danni a cose o persone, non possono essere rimandati nel tempo, è consentito iniziare l'occupazione senza aver prima chiesto ed ottenuto il rilascio del provvedimento di concessione.
2. Nei casi di cui al comma 1, l'occupante deve dare immediata comunicazione all'ufficio competente al rilascio dell'autorizzazione, alla Polizia Municipale e all'Ufficio Tecnico, a mezzo fax o telegramma, come da modello allegato al presente regolamento, entro i 2 (due) giorni lavorativi successivi all'inizio dell'occupazione e deve, comunque, presentare domanda per ottenere il rilascio della concessione, previo pagamento dei diritti di urgenza.
3. L'Ufficio Tecnico provvederà ad accertare se esistevano le condizioni per l'occupazione d'urgenza e per il rilascio del provvedimento concessorio, adeguatamente motivato. Saranno sanzionate come abusive le occupazioni non ritenute d'urgenza. Nei casi di cui al comma 1, l'occupante deve altresì porre in essere tutti gli accorgimenti atti a scongiurare disagi o pericoli per gli utenti della strada, compresa un'adeguata segnaletica, nel rispetto delle norme previste dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di esecuzione.
4. In ogni caso, resta fermo l'obbligo, per l'interessato, di corrispondere il canone per il periodo di effettiva occupazione, e di effettuare l'eventuale ripristino dello stato dei luoghi.



PARTE II

DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

Art. 19 - Oggetto del canone

1. Sono soggette al canone di concessione/autorizzazione, come determinato dagli articoli seguenti del presente regolamento, le occupazioni permanenti, stagionali e temporanee realizzate nelle strade, nelle piazze, nei mercati anche attrezzati e, comunque, su suolo demaniale o su patrimonio indisponibile dell'amministrazione.
2. Sono soggette a canone anche le occupazioni effettuate con giochi per bambini quali cavallini elettrici a dondolo e simili (Kiddie rides), purché muniti della documentazione attestante la loro agibilità di cui al D.M. 18 maggio 2007 e ss.mm.ii. ed autorizzazione ex art. 69 del TULPS, nonché panchine ed altri elementi di arredo all'area occupata.
3. Sono parimenti soggette al canone di concessione/autorizzazione le occupazioni permanenti, stagionali e temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui al comma 1, effettuate con manufatti di qualunque genere, compresi i cavi, le condutture e gli impianti, nonché le occupazioni di aree private sulle quali si sia costituita nei modi di legge la servitù di pubblico passaggio e su tratti di strade statali o provinciali situati all'interno di centri abitati, individuati a norma dell'art. 2, comma 7, del D. Lgs. 30.4.1992, n. 285.
4. Il canone non è applicabile per le occupazioni con balconi, nonché per le tende solari poste a copertura dei balconi.
5. Non è altresì applicabile alle seguenti tipologie di occupazioni:
 - a) Le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22/12/1986, n. 917, per finalità inerenti all'interesse pubblico generale o specifico di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica. Nel caso in cui tali soggetti abbiano appaltato a terzi la realizzazione delle opere per le finalità di cui sopra, l'esenzione può essere concessa, ricorrendone le condizioni contrattuali e/o di pubblica utilità, anche per le occupazioni effettuate dalla ditta appaltatrice dei lavori;
 - b) Le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengono indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per la pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
 - c) Le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnate;
 - d) Le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
 - e) Le occupazioni di aree cimiteriali;
 - f) Gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap od utilizzati per l'accesso alle case rurali ed ai terreni agricoli ;
 - g) Le occupazioni effettuate da coloro che promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda 10 mq;
 - h) Commercio ambulante itinerante, soste fino a 60 minuti;



- i) Occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili o religiose;
 - l) Passi carrabili affrancati ai sensi dell'art. 44, comma 11, del Decreto Legislativo n. 507 del 15.11.1993;
 - m) Occupazioni effettuate da ditte appaltatrici ove il committente l'appalto sia lo stesso Comune limitatamente all'area di cantiere e salvo quanto diversamente stabilito nel capitolato di appalto;
 - o) Accessi e passi carrabili concessionati ed utilizzati esclusivamente per finalità istituzionali da Stato, Regioni, Province, altri Comuni, A.S.L. e rappresentanze consolari, nonché da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1 lett. "c" del DPR n. 917 del 22.12.1986 e ss. modifiche ed integrazioni;
 - p) Aree di parcheggio a pagamento affidate in concessione a terzi salvo che contrattualmente sia stabilito diversamente;
 - q) Aree vincolate a parcheggio libero e gratuito con spazi appositamente contrassegnati.
6. In Corso Italia l'autorizzazione alla occupazione della sede stradale è concessa in modo da lasciare comunque lo spazio necessario al transito di una fila di veicoli in condizioni di sicurezza. Su tutte le altre vie e piazze del territorio comunale vale quanto stabilito dall'art. 6 comma 5.

Art. 20 - Soggetti tenuti al pagamento del canone

1. È obbligato al pagamento del canone, di cui al presente regolamento, il titolare dell'atto di concessione/autorizzazione e, in mancanza, l'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di contestazione della violazione, redatto da Pubblico Ufficiale ed allegato all'atto di accertamento di cui all'art. 33 del presente Regolamento.
2. La titolarità del provvedimento, per il quale si rende dovuto il canone di concessione/autorizzazione, spetta unicamente al soggetto che pone in essere materialmente l'occupazione.
3. Relativamente al commercio su aree pubbliche (ex commercio ambulante), ove i posteggi regolarmente istituiti risultino liberi (perché non assegnati o per assenza del concessionario) gli operatori che li occupano, purché ne abbiano titolo, secondo i criteri di priorità stabiliti per le assegnazioni dei posteggi occasionalmente vacanti, sono tenuti al pagamento del canone dovuto per tale tipologia di occupazione.

Art. 21 - Durata delle occupazioni

1. Le occupazioni di suolo pubblico sono permanenti, stagionali e temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile che comportino o meno l'esistenza di manufatti, arredo urbano, impianti o comunque di un'opera visibile, realizzate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi durata pari o superiore ad un anno e, comunque, non superiore a 29 anni, come disposto dall'art. 27, comma 5, del Decreto Legislativo n. 285 del 30.4.1992 e ss. modifiche ed integrazioni. Le frazioni di anno, ai fini della determinazione del Canone, sono computate per intero.
3. Sono stagionali le occupazioni, effettuate anche con manufatti, che hanno durata semestrale valide per il periodo stabilito annualmente con Delibera della Giunta Comunale.
4. Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione, è inferiore all'anno. Sono inoltre considerate temporanee le occupazioni con cantieri edili, ponteggi per l'attività edilizia e con depositi di materiale per lavori stradali.



5. Il limite orario entro il quale dovranno essere rilasciate le autorizzazioni di suolo pubblico per attività commerciali, artigianali del settore alimentare e di somministrazione viene determinato dalle ore 07,00 alle ore 24,00. Tale limite orario può essere esteso, per le sole attività di somministrazione, fino alle ore 01,00 nel periodo delle occupazioni stagionali, nel rispetto delle normative vigenti. Le concessioni sono comunque commisurate a giorni, salve le eccezioni previste da specifica disposizione regolamentare.

6. Le occupazioni abusive, comunque effettuate, risultanti dal verbale di contestazione redatto da un Pubblico Ufficiale, sono considerate sempre temporanee.

Art. 22 - Suddivisione del territorio comunale

La tariffa base per la determinazione del canone di concessione/autorizzazione è graduata in rapporto all'importanza delle aree e degli spazi pubblici occupati. A tal fine il territorio comunale è suddiviso in 2 categorie, secondo il seguente elenco di classificazione di strade ed aree pubbliche:

ELENCO DELLE AREE E DEGLI SPAZI PUBBLICI APPARTENENTI ALLA:

I CATEGORIA

Centro storico di orbetello: tutte le vie

Albinia: Via Maremmana

Ansedonia: tutte le vie

Talamone: tutte le vie

II CATEGORIA

Neghelli: tutte le vie

Orbetello scalo: tutte le vie

Albinia: tutte le vie ad eccezione di Via Maremmana

Fonteblanda: tutte le vie

Tutte le altre strade e località.

Art. 23 - Determinazione della misura di tariffa base

1. La determinazione della tariffa è stabilita dall'Amministrazione Comunale, considerando il valore economico della disponibilità delle aree, in relazione all'attività svolta, al sacrificio imposto alla collettività per la rinuncia all'uso pubblico, alle finalità d'uso, distinguendole tra commerciali e non commerciali, alle modalità di occupazione, alla classificazione del territorio di cui all'art. 22, nonché ai tempi ed ai vincoli di orario imposti.

2. Per le occupazioni permanenti il canone, si ottiene moltiplicando l'importo base espresso in euro per i metri quadrati o lineari concessi. Il canone è dovuto per anno solare.

3. Per le occupazioni temporanee, il canone si ottiene moltiplicando l'importo base espresso in euro per i metri quadrati o lineari concessi e per il periodo di occupazione, salvi i casi in cui siano previste tariffe a periodo o a forfait. Per le occupazioni temporanee di durata inferiore al giorno, si applica comunque la tariffa giornaliera.

4. Gli importi delle tariffe e dei diritti previsti dal presente regolamento potranno essere aggiornati dalla Giunta Municipale, con proprio atto deliberativo, da comunicare al Consiglio Comunale.



Art. 24 - Particolari tipologie e criteri di determinazione.

1) Passi carrabili. Definizione

Sono considerati passi carrabili, ai fini dell'applicazione del canone di concessione, quei manufatti costruiti, anche senza titolo, sul suolo pubblico, aventi la specifica funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. I semplici accessi che si aprono direttamente sul suolo pubblico, sprovvisti di qualsiasi manufatto, non danno luogo all'applicazione del canone salvo che l'amministrazione, su espressa richiesta degli interessati, abbia concesso, sull'antistante area pubblica o privata gravata da servitù di pubblico passaggio, un'area di rispetto, non superiore alla misura «convenzionale» di mq. 10, con l'istituzione del divieto di sosta indiscriminato. Il passo carrabile è individuato a mezzo dell'apposito segnale previsto dal Decreto Legislativo n. 285 del 30.4.1992 e s.s. modifiche ed integrazioni. La superficie del passo carrabile è quella risultante dal relativo atto di concessione, data dalla larghezza per un metro convenzionale di profondità. Ove non vi sia più interesse ad utilizzare il passo carrabile, può essere avanzata richiesta all'amministrazione di abolizione del passo. Le spese di messa in pristino dell'assetto stradale sono a carico del richiedente.

2) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo

Le occupazioni del sottosuolo sono calcolate in base ai metri quadrati occupati. Per le occupazioni di spazi pubblici con cartelloni ed altri mezzi pubblicitari, la superficie di riferimento ai fini del canone è data dalle dimensioni dei sostegni al suolo. Le occupazioni del soprassuolo pubblico, comprese le tende solari degli esercizi commerciali, in genere, poste in essere da privati, sono calcolate, ai fini della determinazione del canone, in base alla dimensione, espressa in metri quadrati, della loro proiezione a terra. Qualora le tende siano poste a copertura di aree pubbliche già occupate, si applica il canone per la sola parte di superficie eventualmente eccedente l'area già regolarmente occupata. Sono esentate dal pagamento del canone le tende, fisse o retrattili, che siano poste a protezione delle vetrine o dei clienti del locale, non portando di per se alcun incremento economico dell'attività. Rimane l'obbligo di richiesta di autorizzazione, una tantum (oppure in caso di variazione), corredata da schema planimetrico ai fini della verifica del rispetto delle normative vigenti.

3) Occupazioni in aree di mercato attrezzate

Sono considerate aree di mercato attrezzate quelle che, indipendentemente dai tempi e dalle modalità di esercizio dell'attività mercatale disciplinati in apposito regolamento, hanno tale stabile vincolo di destinazione. Dette aree di mercato sono individuate con apposito atto deliberativo. Per le occupazioni permanenti effettuate nelle aree di mercato attrezzate, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella relativa al singolo posto o stand assegnato con apposito provvedimento di concessione, rilasciato in aggiunta a quello previsto dalla legge 28 marzo 1991, n. 112, recante «Norme in materia di commercio su aree pubbliche», e relativo regolamento di esecuzione.

4) Occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti

Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

5) Occupazioni nei mercati settimanali, stagionali e fiere

Per i mercati settimanali, stagionali e fiere individuati con atto deliberativo, il cui svolgimento è regolato da apposito regolamento, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione rilasciato ai singoli operatori commerciali od agli organizzatori dell'evento, a meno che non trattasi di evento organizzato direttamente dal Comune di Orbetello.



6) Spettacoli viaggianti e commercio in forma itinerante

Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante o nell'esercizio di mestieri girovaghi, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione o, nel caso di sua mancata indicazione in tale atto, dalla superficie occupata dalle attrazioni e dalle relative strutture a supporto dell'attività. Nelle occupazioni di cui sopra non sono computabili quelle realizzate con veicoli destinati al ricovero di mezzi e persone. Per le occupazioni nell'esercizio dell'attività commerciale in forma itinerante, la superficie di riferimento del canone è quella relativa al singolo posto assegnato con l'atto di autorizzazione. La sosta lungo il percorso previsto, ancorché per l'esercizio dell'attività commerciale, non assume rilevanza ai fini del canone. Per le occupazioni realizzate nell'esercizio di attività dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% fino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1000 mq., del 10% per la parte eccedente 1000 mq. Per gli spettacoli viaggianti è inoltre prevista la riduzione del 50% del canone previsto dal D.Lgs. 507 del 15/11/1993 art. 45 e successive modifiche ed integrazioni, come risulta nell'allegata tabella al presente regolamento.

7) Occupazioni con impalcature e cantieri per l'esercizio dell'attività edilizia

Per le occupazioni con impalcature, ponteggi, ecc. finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella risultante dal prodotto della lunghezza per la larghezza di tali strutture, ovvero a quello maggiore risultante dall'atto di autorizzazione. Al medesimo atto di autorizzazione occorre far riferimento per l'individuazione della superficie concessa per uso cantiere. Non sono rilasciate autorizzazioni di occupazione con ponteggi edili nelle vie e piazze facenti parte dell'Area Pedonale del centro storico, per il periodo 01/07-31/08. Sono fatti salvi eventuali interventi di urgenza.

8) Aree private gravate da servitù di pubblico passaggio

Si considerano tali le strade, le aree e spazi privati soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita con modalità previste dalla legge, quali ad esempio:

- a) per atto pubblico o privato;
- b) per usucapione ventennale conformemente agli articoli 1158 e seguenti del Codice Civile;
- c) per destinazione all'uso pubblico effettuata dal proprietario ponendo volontariamente l'area a disposizione della collettività. In questo caso la servitù ha inizio con l'uso pubblico.

Su tale tipologia di occupazioni il canone di occupazione suolo, calcolato secondo le modalità previste dagli articoli 19 e seguenti del Regolamento, è ridotto del 50%.

9) Occupazioni da parte di pubblici esercizi, attività artigianali alimentari e da parte di esercizi di vicinato di vendita al dettaglio di prodotti alimentari

Per i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività artigianali alimentari e per gli esercizi di vendita al dettaglio di prodotti alimentari, nei quali, nel rispetto delle vigenti normative in materia igienico-sanitaria, viene consentito il consumo immediato di prodotti acquistati, senza alcun servizio assistito di somministrazione, è ammessa l'occupazione dei marciapiedi, sia in modo permanente che temporaneo, finalizzata al consumo di alimenti e bevande da parte della clientela degli esercizi stessi, purché venga lasciato libero non meno di ml. 1,50 di larghezza del marciapiede per il passaggio dei pedoni e carrozzelle in genere e previa verifica della compatibilità urbanistica-edilizia e paesaggistica. L'occupazione della sede stradale può essere concessa nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e relativo Regolamento di esecuzione. L'occupazione con tavoli, sedie ed ombrelloni da parte di attività artigianali e degli esercizi di vicinato del settore alimentare, sia del marciapiede che della strada, non deve eccedere la larghezza del fronte dell'esercizio stesso. In via transitoria, fino al 31.12.2016, sono tollerate le occupazioni di suolo pubblico attualmente esistenti che eccedono il fronte dell'esercizio purché siano state rilasciate con il consenso scritto del proprietario del fronte interessato.

10) Occupazione di strade con fioriere



E' consentita l'occupazione di strade con fioriere ornamentali, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e relativo regolamento di esecuzione e attuazione. La determinazione del canone è data dalla superficie complessivamente occupata dalle fioriere, come precisato nell'allegata tabella al presente Regolamento. Qualora le fioriere siano poste a delimitazione o comunque ricomprese in aree pubbliche già oggetto di richiesta, le stesse vengono conteggiate nella richiesta principale, anche ai fini della determinazione del canone.

Art. 25 - Casi particolari

1. Il suolo pubblico occupato, occasionalmente e temporaneamente, in occasione delle ricorrenze del Santo Patrono e per lo svolgimento dei mercati e sagre occasionali (Fiera Mercato dell'Antiquariato, *Gustatus*, Sagre, Mercato Promozionale dell'Artigianato e Mercato Contadino) sono soggette ad una tariffa giornaliera o forfettaria specifica, precisate nell'allegata tabella al presente regolamento, a meno che non sia disposta l'esenzione del tributo tramite apposito atto della Giunta Municipale.

Art. 26 - Criteri particolari di determinazione del canone occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi

1. Per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi con cavi e condutture soprastanti e sottostanti il suolo comunale nonché con impianti e manufatti di vario genere, compresi pozzetti, camerette di manutenzione, cabine ecc., il canone è determinato secondo quanto disposto dall'art. 63, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 12/12/97 n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 27 - Agevolazioni

1. Il canone, come determinato dall'articolo 25 del presente regolamento, è ridotto:

- per le occupazioni realizzate per finalità politiche ed istituzionali che eccedano la superficie di 10 mq, del 20%
- per le occupazioni realizzate per finalità culturali, del 20%
- per le occupazioni realizzate per finalità sportive, del 20%
- per le occupazioni realizzate in aree di parcheggio relative a concessioni rilasciate a cooperative di portatori handicap o di giovani disoccupati, del 30%
- per le occupazioni effettuate dalle attività commerciali in occasione di manifestazioni promosse o con la collaborazione dell'Amministrazione comunale, del 25%. La Giunta Comunale può prevedere la riduzione fino al 90% dell'importo del canone per le associazioni senza scopo di lucro.

Art. 28 - Modalità e termini di pagamento del canone

1. Della conclusione del procedimento il responsabile ne dà comunicazione al richiedente sollecitandolo, con invito recapitato tramite lettera AR, al "ritiro dell'autorizzazione" entro 7 giorni dal ricevimento dello stesso. Spirato inutilmente e senza giustificato motivo tale termine, la relativa istanza di occupazione suolo pubblico è archiviata ed il responsabile del procedimento provvederà a verificare l'eventuale occupazione senza titolo del suolo pubblico e, nel caso di constatata occupazione abusiva dello stesso, ne dà immediata comunicazione al Comando di Polizia Municipale, al fine della eventuale elevazione dei verbali di accertamento di violazione alle norme di circolazione stradale;

2. La concessione o autorizzazione non ritirata dal richiedente entro il termine di cui al punto precedente e per la quale non sia pervenuta espressa rinuncia, fa scaturire l'obbligo al versamento del canone e delle



penalità e interessi di cui agli artt. 30 e seguenti avendo comunque l'atto autorizzatorio determinato una sottrazione di suolo pubblico per un interesse privato e specifico.

3. Il pagamento del canone deve essere effettuato mediante versamento diretto alla Tesoreria Comunale o, in caso di affidamento a terzi, sul c/c intestato alla società concessionaria. Il modulo di versamento dovrà contenere cognome e nome o denominazione, codice fiscale del titolare della concessione o autorizzazione, nonché gli estremi del provvedimento cui il versamento si riferisce. Non possono essere effettuati versamenti cumulativi riferiti a più provvedimenti, anche nel caso corrispondano allo stesso titolare

4. Il canone relativo a ciascuna concessione, se di ammontare superiore a €. 1.000,00 può essere corrisposto in n. 4 rate mensili di pari importo, senza applicazione di interessi. Il mancato pagamento anche di una sola rata, comporta la decadenza dell'autorizzazione, preclude la concessione di future rateizzazioni e può precludere il rilascio di nuove concessioni/autorizzazioni di occupazione suolo pubblico.

5. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone va effettuato entro il 30 Aprile.

6. Per le occupazioni stagionali, per quelle temporanee e per quelle permanenti in fase di primo rilascio della concessione, il pagamento del canone va effettuato, al momento del rilascio dell'atto di autorizzazione o concessione.

7. Il canone è determinato in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo alla riscossione del canone per le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.

8. Altresì il canone non è dovuto se l'importo, riferito alla singola occupazione, è inferiore a €. 10,33.

Art. 29 - Occupazioni abusive

1. Sono abusive:

- b) Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio effettuate senza la prescritta autorizzazione o concessione;
- c) Le occupazione revocate, sospese, dichiarate decadute, scadute e non rinnovate o per le quali sia stata comunicata la rinuncia, protrattesi oltre i termini stabiliti per tali casi;
- d) Le occupazioni d'urgenza per le quali l'interessato non ha ottemperato alle disposizioni di cui all'art. 18 o per accertata inesistenza del requisito d'urgenza.

2. Ai responsabili delle occupazioni abusive è assegnato, da parte dell'Ufficio competente, un congruo termine per provvedere alla rimozione dei materiali ed alla rimessa in pristino dell'area occupata; decorso inutilmente tale termine, l'esecuzione dei predetti lavori sarà effettuata d'ufficio, con addebito ai responsabili delle relative spese nonché degli oneri conseguenti alla custodia dei materiali rimossi.

3. Per la cessazione delle occupazioni abusive il Comune ha, comunque, facoltà di procedere ai sensi dell' art. 823 del Codice Civile.

Art. 30 - Sanzioni

1. Per l'omesso pagamento del canone si applica una penalità di importo pari al 30% del canone dovuto. Per omesso pagamento deve intendersi l'inadempimento protratto oltre 30 gg decorrenti dalla data stabilita nell'atto autorizzatorio o dal presente regolamento.



2. Le occupazioni abusive sono considerate permanenti quando sono realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.
3. Per le occupazioni abusive sia permanenti che temporanee si applica un'indennità pari al canone dovuto maggiorato del 50% ;
4. Per le occupazioni di cui al comma precedente, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al da 100 % dell'indennità di cui allo stesso comma, ferme restando le sanzioni già stabilite dall'art. 20 comma 4 e 5 del decreto legislativo n. 285 del 30.04.1992.
5. La sanzione irrogata è ridotta del 30% nel caso in cui il contravventore provveda al pagamento entro 60 giorni dalla notifica dell'ingiunzione di pagamento o dell'avviso di messa in mora;
6. Gli interessi legali, sulle somme non versate alla scadenza, sono calcolati dalla data in cui doveva essere effettuato il versamento del canone alla data in cui si è proceduto a tale adempimento.
7. Penalità, sanzioni ed indennità sono irrogate con provvedimento motivato del Responsabile del Servizio predisposto dal responsabile del procedimento e notificato all'interessato anche tramite lettera raccomandata A/R.
8. Per ragioni di economicità non si procederà ad attivare procedure di recupero per importi pari o inferiori a € 12,00.

Art. 31 - Accertamenti e riscossione coattiva

1. l'ufficio competente controlla i versamenti effettuati e sulla base degli elementi in suo possesso, risultanti dal provvedimento di concessione/autorizzazione, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone immediata comunicazione all'interessato. Nella comunicazione sono indicate le modalità e i termini per la regolarizzazione dei versamenti.
2. l'ufficio competente in caso di parziale o omesso versamento, provvede alla notifica, anche a mezzo Posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di apposita diffida ad adempiere/ingiunzione di pagamento, assegnando il termine di 60 giorni dall'avvenuta ricezione per provvedere al versamento di quanto dovuto a titolo di canone, indennità, penalità, sanzione ed interessi.
3. Per le occupazioni abusive, il verbale di contestazione della violazione, redatto da Pubblico Ufficiale, costituisce titolo per l'accertamento del canone dovuto e per la sua pretesa tramite l'emissione di un atto di accertamento motivato sottoscritto dal responsabile del Servizio, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente dandone notizia all'interessato nel termine e con le modalità di cui ai precedenti commi 1 e 2.
4. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 2, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità vigenti. Nel caso in cui l'occupazione abusiva faccia riferimento ad aree ricorrentemente richieste dal trasgressore, il mancato pagamento dell'avviso di accertamento di cui al comma precedente, può costituire valida motivazione per il futuro diniego alla concessione del relativo suolo pubblico.
5. In caso di affidamento a terzi, la riscossione coattiva è effettuata a spese del Concessionario con le modalità ed i compensi previsti nel capitolato speciale di gara.

Art. 32 - Funzionario responsabile

1. Il Responsabile del Servizio provvede all'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale di detto onere, sottoscrive i relativi atti, compresi quelli che autorizzano rimborsi, e ne dispone la notifica.



2. È in facoltà del dirigente, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, affidare singoli procedimenti ad altri dipendenti facenti parte della propria struttura organizzativa.
3. In caso di affidamento della gestione a terzi, tutti i riferimenti che nel presente regolamento sono fatti in capo all' "ufficio competente" ed al "responsabile del procedimento" sono da intendersi, rispettivamente, all'ufficio predisposto dal concessionario e dal suo addetto.

Art. 33 - Disciplina transitoria

1. Le concessioni e le autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento non perdono validità fino alla loro naturale scadenza.

Art.34 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento sostituisce integralmente il precedente ed entra in vigore dal 01.01.2015.



TARIFFE COSAP (in vigore dal 01.01.2015)

TIPO	DESCRIZIONE OCCUPAZIONE	CATEGORIA I	CATEGORIA II	TARIFFA UNICA
1	Attività commerciale ed esercizi di somministrazione. Occupazione permanente (tariffa annuale)	€/mq 52,00 >100 mq €/mq 30,00	€/mq 30,00 >100 mq €/mq 15,00	
2	Tende	€/mq 6,00	€/mq 4,00	
3	Commercio ambulante posto fisso (loc. Spiaggetta)			€/mq 52,00*
4	Commercio ambulante posto fisso (Albinia)			€/mq 40,00*
5	Commercio ambulante posto fisso (Fonteblanda)			€/mq 30,00*
6	Commercio ambulante posto fisso (Talamone)			€/mq 30,00*
7	Mercato coperto			€/mq/anno 52,00
8	Giochi per bambini (Kiddie rides)			€/mq/anno 80,00
9	Attività commerciale ed esercizi di somministrazione. Occupazione stagionale (tariffa semestrale)	€/mq 26,00	€/mq 13,00	
10	Mercatino dell'antiquariato			€ al giorno 350,00
11	Fiere e mercatini occasionali			€/mq/evento 6,00
12	Spuntisti Orbetello			€ a volta 16,00 – carnet da 10 presenze € 150,00
13	Spuntisti altri mercati			€ a volta 10,00 – carnet da 10 presenze € 75,00
14	Fioriere ornamentali	€/mq/anno 6,00	€/mq/anno 4,00	
15	Passi carrabili	€/mq/anno 15,00	€/mq/anno 10,00	

**COMUNE DI ORBETELLO**

(Provincia di Grosseto)

16	Attività commerciale e somministrazione. Occupazione temporanea trimestrale (tariffa trimestrale)	€/mq 18,00	€/mq 9,00
17	Attività commerciale e somministrazione. Occupazione temporanea (eventi, inaugurazioni, ecc.)	€/mq 2,00 al giorno	€/mq 1,50 al giorno
18	Manifestazioni ed eventi di pubblico trattenimento	€/mq 1,80 al giorno fino a 150mq > 150mq €/mq 1,00	€/mq 0,80 al giorno
19	Occupazione per lavori, primi 15 gg **	€/mq/giorno 1,00	€/mq/giorno 0,80
20	Occupazione per lavori, > 15 gg < 30 gg **	€/mq/giorno 0,80	€/mq/giorno 0,50
21	Occupazioni per lavori > 30 gg **	€/mq/giorno 0,40	€/mq/giorno 0,30
22	Spettacolo viaggiante (giostre, gonfiabili, luna park, ecc)		€/mq/mese 10,00
23	Manifestazioni o eventi enogastronomici (sagre)		Fino a 1000 mq € 70,00/giorno - > 1000 mq € 100,00/giorno

***costo al mq x mq occupati = tariffa annuale (tariffa annuale : 365 x n° presenze = importo da pagare);**

****per la parte di occupazione suolo pubblico superiore ai 50 mq, le tariffe sono ridotte del 50%.**

DIRITTI DI ISTRUTTORIA	
Occupazioni per cantieri edili e passi carrabili	€ 45,00
Occupazione di qualsiasi altro genere	€ 25,00
Diritti di urgenza (domande presentate meno di 10 gg prima dell'inizio)	€ 25,00